

LA PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI VIA INTERNET

A partire dal 27 giugno 2011 è attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo "Servizio di prenotazione on line" degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni tributarie. Grazie a questo applicativo informatico, fruibile tramite Internet, i contribuenti, i professionisti, gli uffici e gli enti impositori possono prenotare un appuntamento con il personale delle Commissioni tributarie. Si evitano così eventuali attese presso gli sportelli, si ottimizza l'azione amministrativa e si migliora la gestione dei tempi

Il "Servizio di prenotazione on line", reso disponibile dalla Direzione della Giustizia Tributaria, consente la prenotazione 24 ore su 24 via web e permette di scegliere l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie già previste per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti possono riguardare le seguenti tematiche: richiesta di informazioni, richiesta di copie di sentenze, ricezione atti e così via.

LA BANCA DATI DELLE MASSIME DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia mette a disposizione degli utenti la banca dati delle massime relative alle sentenze più significative emesse dall'Ufficio.

LA PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI ON LINE

Prenotare o disdire un appuntamento con un funzionario della segreteria è immediato e di facilissima esecuzione. E' sufficiente collegarsi al sito www.finanze.it (cliccare prima in alto a destra su GIUSTIZIA TRIBUTARIA e poi in basso a sinistra su PRENOTAZIONI) ed inserire i seguenti dati:

- L'Ufficio della Commissione cui si intende accedere
- Il servizio desiderato
- Il giorno e l'orario preferiti
- I dati identificativi del ricorso (R.G.R.— Codice Fiscale/Partita Iva) se disponibili.

A prenotazione effettuata riceverete una e-mail di conferma.

Nota Bene: ogni persona può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata

Con questa Carta dei Servizi il Dipartimento delle Finanze-Direzione della Giustizia Tributaria intende avvicinarsi ai cittadini, migliorando la qualità dei servizi offerti dalla Commissione Tributaria, semplificare le procedure burocratiche e informare l'utenza sulle modifiche normative.

In collaborazione con:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

BIBLIOTECA DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA



CARTA DEI SERVIZI

Presidente dott. Vito Priolo

Direttore dott.ssa Mariagrazia Perricone

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia

Corso Mazzini 18 , piano terzo, 27100 Pavia

tel. 0382 25609 fax 0382 25609

E-mail: ctrib.p.pv@finanze.it

Posta certificata: CommTribProvPv@pce.finanze.it

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie. Tutti i contribuenti che ritengono illegittima la pretesa dell'ente impositore possono rivolgersi alla Commissione Tributaria per chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario (D.Lgs 546/1992). La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività ammini-

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA

Accessibilità

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,00

Come raggiungere l'Ufficio

L' Ufficio è situato in centro città, nel Palazzo "La Dogana". L' autobus n. 3 collega la stazione ferroviaria al centro, oppure, a piedi, occorrono circa 15 minuti.

I parcheggi sono a pagamento.

Struttura dell'Ufficio:

Aule di udienza n.1

Sezioni n. 3

Front office (deposito atti): 2 postazioni.

Struttura accessibile ai soggetti diversamente abili da via Mentana n. 51.

LA NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO DEL RICORSO

L' art. 22 c. 1 del D.Lgs.546/92, come modificato dall' art 1-bis c.35-q, l.c), D.L. 138/11 ha introdotto per il ricorrente all' atto della costituzione in giudizio, l' obbligo di depositare la nota di iscrizione al ruolo del ricorso nel registro generale. Il modello, scaricabile dal sito www.finanze.it, deve essere debitamente compilato e sottoscritto .

La Commissione Tributaria rilascerà la ricevuta di presentazione del ricorso in caso di mancata allegazione e procederà all' attribuzione del numero di registro generale solo quando il ricorrente produrrà tale nota.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto con il ricorrente, la Commissione invita a depositare sempre, unitamente al ricorso, l'atto impugnato e gli allegati in tre copie per semplificare il lavoro di tutte le parti coinvolte

L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZE

Contro le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia si può ricorrere proponendo appello alla competente Commissione Tributaria Regionale della Lombardia .

Se il ricorso non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare copia dell'appello presso questa Segreteria, a pena di inammissibilità.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha sede in Milano, via V. Monti 51, piano secondo, (tel. 02/4335371) ed è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'art. 37 del decreto legge n. 98/2011 ha previsto l'applicazione del contributo unificato al processo tributario. Di conseguenza la norma di applicazione dell'imposta di bollo sugli atti è abrogata. L'importo del contributo è determinato in base al valore della controversia e tale valore deve risultare in apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso. Gli importi dovuti possono essere corrisposti con versamento mediante Mod. F23 utilizzando il codice tributo 941T, o presso gli Uffici Postali con c/c intestato alla Tesoreria dello Stato competente o presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati. Il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi nel ricorso il proprio indirizzo di PEC o la parte, se personalmente, ometta di indicare il proprio codice fiscale. Le controversie inerenti le operazioni catastali si configurano di valore indeterminabile. In caso di mancata indicazione del valore della causa il contributo applicato è di 1.500,00 euro.

Il contributo unificato deve essere calcolato in base alla seguente tabella

VALORE DELLA CONTROVERSIA IN EURO	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO IN EURO
Fino a 2.582,28	30
Oltre 2.582,28 fino a 5.000	60
Oltre 5.000 fino a 25.000 e valore indeterminabile	120
Oltre 25.000 fino a 50.000	250
Oltre 75.000 fino a 200.000	500
Oltre 200.000	1.500